

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 3 OTTOBRE 2011

N. 152



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2011, n. 22

“Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)”

Pag. 28188

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2011, n. 23

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), come modificata dall'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12”

Pag. 18190

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2011, n. 24

“Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea”

Pag. 28191

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2011, n. 22

“Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art 1

*Ridefinizione dotazioni organiche
rete ospedaliera*

1. In applicazione della legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012) - obiettivo B 3.1 - le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR), in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera di cui al regolamento regionale 16 dicembre 2010, n.18 (Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010) e successive modifiche e integrazioni, procedono alla ridefinizione delle dotazioni organiche.

2. La ridefinizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 deve, altresì, prevedere il rientro della spesa complessiva del personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, che

presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzione, entro i limiti di cui al combinato disposto dei commi 71 e 72 dell'articolo 2 (Disposizioni diverse) della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010) e dell'articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale 24 novembre 2010, n. 333.

3. I Direttori e/o Commissari straordinari predispongono le dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 2 applicando:

- a) gli standard organizzativi stabiliti con regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), attuativo della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);
- b) i parametri standard adottati con provvedimento di Giunta regionale per l'individuazione delle strutture complesse e semplici, posizioni organizzative e di coordinamento ex articolo 12, comma 2, lett. b), dell'Intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012.

4. A seguito della ridefinizione delle dotazioni organiche, secondo i criteri riportati nei commi precedenti, le aziende ed enti del SSR procedono al ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa, fermo restando, comunque, il rispetto di quanto previsto dal comma 12 bis dell'articolo 9 del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e all'articolo 2 (Blocco turn-over) della l.r. 12/2010 devono essere recepite nei protocolli d'intesa Università-Regione. In caso di mancato recepimento, eventuali costi eccedenti i limiti stabiliti dalle leggi

finanziarie richiamate e dalla presente legge non possono essere posti a carico del SSR bensì, per quanto di rispettiva competenza, a carico del bilancio della Regione e dell'Università.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 settembre 2011

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2011, n. 23

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), come modificata dall’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Modifica all’articolo.11 della legge regionale
29 aprile 2004, n.6*

1. Il comma 2 dell’articolo 11 (Istituzioni e organismi d’interesse regionale) della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transi-

toria delle attività culturali), come sostituito dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2005, n.12, è sostituito dal seguente:

“2. Gli enti, le fondazioni, i consorzi e gli altri organismi operanti nell’ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di socio e il cui statuto prevede la partecipazione di almeno un rappresentante nominato dalla Regione negli organi statutari sono di diritto riconosciuti di interesse regionale. Tali soggetti vengono ricompresi in un apposito elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.”.

Art. 2

Integrazione all’articolo 6 della l.r. 6/2004

1. Al comma 1 dell’articolo 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo) della l.r. 6/2004, dopo le parole: “e dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, nonché un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 settembre 2011

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2011, n. 24

“Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La presente legge detta norme per la partecipazione della Regione Puglia alla formazione degli atti dell’Unione europea (UE) e disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, in conformità dell’articolo 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione della Repubblica italiana, dell’articolo 9 dello Statuto regionale, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

Art. 2
*Partecipazione della Regione
alla formazione del diritto dell’UE*

1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, vengono formu-

late le osservazioni della Regione sulle proposte di atto dell’UE di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell’Unione europea) della l. 11/2005 nelle materie di competenza regionale.

Art. 3
*Adeguamento dell’ordinamento regionale
agli obblighi dell’UE*

1. La Regione dà tempestiva attuazione alle norme adottate dall’UE nelle materie di competenza regionale.

2. Al fine di garantire l’adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dagli atti normativi dell’UE o dalle sentenze della Corte di Giustizia, entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale apposito disegno di legge avente quale titolo “Legge UE regionale” con l’indicazione dell’anno di riferimento.

3. Con la relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce anche sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni dell’UE e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 4
Contenuti della legge UE regionale

1. La legge UE regionale:
- a) recepisce gli atti normativi emanati dall’UE nelle materie di competenza regionale;
 - b) detta le disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
 - c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente necessarie all’attuazione o applicazione degli atti dell’UE di cui alle lettere a) e b);

d) individua gli atti normativi dell'UE alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere con regolamento, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'UE deve in ogni modo avvenire tramite legge UE regionale nel caso in cui esso comporti:

- a) nuove spese o minori entrate;
- b) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- c) interventi in materie coperte da riserva assoluta di legge.

3. Alla legge UE regionale è allegato l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico ovvero in quanto l'ordinamento regionale è già conforme a esse ovvero perché lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene.

Art. 5

Attuazione in via regolamentare

1. La legge UE regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione nonché, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale), comma 1, dello Statuto regionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare, prevedono, altresì, l'individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. Le disposizioni della legge UE regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali, i criteri e i limiti ai quali deve conformarsi l'esercizio del potere regolamentare e abrogano espressamente le

disposizioni legislative vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Art. 6

Sessione UE del Consiglio regionale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione UE, dedicando a essa una o più sedute, al fine di approvare la legge UE annuale regionale.

2. Nella sessione UE, su iniziativa della Giunta regionale o a seguito di richiesta del Consiglio regionale alla Giunta, possono essere esaminate e discusse altre problematiche attinenti alle politiche UE regionali.

Art. 7

Partecipazione degli Enti Locali alla formazione degli atti UE

1. In attuazione delle finalità della presente legge, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, rispettivamente nell'ambito dei lavori previsti nella sessione UE e del procedimento di formazione della legge UE annuale, assicurano adeguate forme di consultazione degli enti locali.

Art. 8

Misure urgenti

1. A fronte di atti normativi UE o sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE che comportano improcrastinabili obblighi di adeguamento all'ordinamento UE e abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge UE regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato, oppure, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, vi provvede con l'approvazione di apposito regolamento.

2. Nei casi di particolare urgenza:
a) il Consiglio regionale attiva gli strumenti previsti dal regolamento interno in

materia di proposte prioritarie e di procedura per l'esame del provvedimento da parte della Commissione consiliare competente, nel caso di attuazione per via legislativa;

- b) il Presidente della Giunta regionale attiva la procedura di cui all'articolo 44, comma 3, dello Statuto regionale, nel caso di attuazione per via regolamentare.

Art. 9

Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE

1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, può richiedere al Governo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi comunitari) della l.

131/2003, di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE avverso gli atti normativi dell'UE ritenuti illegittimi.

2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sugli esiti dei ricorsi proposti.

Art. 10

Norma finale

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno alle disposizioni della presente legge.

Art. 11


Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge la sessione UE di cui all'articolo 6 è convocata entro il 31 dicembre 2011.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 settembre 2011

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**